Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 241

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 marzo 2024

INDICE

Commissioni congiunte

5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 4

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

Plenaria . . . . . *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 15

Plenaria (2ª antimeridiana) (*)

3ª - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 20

4ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 21

5ª - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria . . . . . » 40

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 241° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 marzo 2024.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 43
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 (Riunione n. 9) . . » 44
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) . . . . . » 45
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 46
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92) . . . . . » 49
10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) . . . . . » 50

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:
Plenaria . . . . . *Pag.* 51
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 53
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 54
Plenaria (3ª pomeridiana) . . . . . » 55
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:
Plenaria . . . . . » 56

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 58

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio),
6ª (Finanze e tesoro)
e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
della IX Commissione della Camera
DEIDDA

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DEIDDA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sull'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.A.

Il ministro dell'economia e delle finanze GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati CANTONE *(M5S)*, FENU *(M5S)*, GHIRRA *(AVS)*, GRIMALDI *(AVS)* e MARATTIN *(IV-C-RE)*, i senatori PATUANELLI *(M5S)* e MISIANI *(PD-IDP)* e i deputati FURGIUELE *(LEGA)*, OTTAVIANI *(LEGA)* e RAIMONDO *(FDI)*.

Il ministro dell'economia e delle finanze GIORGETTI risponde ai quesiti posti.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati MARATTIN *(IV-C-RE)* e GUERRA *(PD-IDP)*.

Il ministro dell'economia e delle finanze GIORGETTI rende ulteriori precisazioni.

Il presidente DEIDDA ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
della 6ª Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La senatrice ZEDDA *(FdI)*, relatrice per la 6ª Commissione, introduce il provvedimento per gli aspetti fiscali, a partire dall'articolo 2, che apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Sottolinea quindi come le disposizioni dello schema intervengano sulle sanzioni previste dalla legislazione vigente al fine di rimodularne l'importo in diminuzione e talora in aumento in ragione del livello di offensività della condotta; in particolare la sanzione è aumentata quando la violazione sia realizzata mediante documentazione falsa o condotte artificiose, simulatorie o fraudolente. L'articolo 3 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Tra i principali interventi, introduce i principi di pro-

porzionalità e offensività nel sistema sanzionatorio tributario; prevede espressamente la responsabilità delle società e degli enti per la violazione di norme tributarie, introducendo anche le opportune disposizioni di coordinamento; esclude la punibilità se il contribuente si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l'attività di consulenza giuridica e provvede a regolarizzare la sua posizione; modifica la disciplina della continuazione e del concorso di violazioni; estende la richiamata responsabilità solidale ai casi di scissione mediante scorporo di società o enti (di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile) anche transfrontaliera; rimodula le sanzioni dovute nel caso di ravvedimento operoso del contribuente; estende a ulteriori ipotesi l'applicazione della disciplina che consente di accelerare l'irrogazione di sanzioni. Viene infine eliminato il limite massimo di sei mesi previsto per le sanzioni accessorie consistenti in misure di interdizione e sospensione.

Il successivo articolo 4 contiene la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti. In particolare, viene ridotto l'importo delle sanzioni con riferimento alle violazioni riguardanti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l'imposta di registro sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Per alcune ipotesi minori o specifiche la sanzione viene mantenuta allo stesso livello della disciplina vigente, adeguando semplicemente l'importo della stessa ancora espresso in lire. Con riferimento alle sanzioni concernenti le disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi oltre alla riduzione di alcune sanzioni previste dalla disciplina vigente e all'allineamento dei valori delle sanzioni ancora espressi in lire è introdotta una nuova fattispecie (tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro 90 giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9) e soppressa l'ipotesi di mancata presentazione all'ufficio del registro delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime.

L'articolo 5 dispone il termine di applicazione di alcune disposizioni previste dallo schema di decreto in esame. Nel dettaglio, prevede si applichino alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 le disposizioni di cui agli articoli: 2, che reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; 3, che reca modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, 4, che prevede la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché

di altri tributi indiretti. Ne consegue l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in esame.

Infine segnala che l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione della delega fiscale e che l'articolo 7 dispone in materia di entrata in vigore.

Interviene poi il senatore BERRINO *(FdI)*, relatore per la 2ª Commissione, che riferisce per gli aspetti di specifica competenza, evidenziando che l'articolo 1, al comma 1, lettera *a)*, introduce all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), la definizione di crediti non spettanti (nuova lettera *g-quater)* e di crediti inesistenti (nuova lettera *g-quinquies)*. Nello specifico la disposizione prevede che per crediti non spettanti si intendono quelli, diversi dai crediti inesistenti: fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità; utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista. Al contrario, si considerano spettanti i crediti fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza. Ricorda che la distinzione tra crediti non spettanti ed insistenti ha dato adito negli ultimi anni a contrasti giurisprudenziali con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità.

Il comma 1, lettera *b)*, sostituisce l'articolo 10-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e pur confermando la soglia di punibilità a 150.000 euro, prolunga i termini previsti per l'applicazione della sanzione nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e introduce alcune cause di esclusione, non previste nel testo vigente. Nello specifico, la norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (nel testo vigente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta), ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, sempre che: il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali; si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 50.000 euro.

Il comma 1, lettera *c)*, sostituisce l'articolo 10-*ter*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e, pur confermando la soglia di punibilità a 250.000 euro, prolunga i termini previsti per l'applicazione della sanzione di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e introduce alcune cause di esclusione, non previste nel testo vigente. Nello specifico, la

norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (nel testo vigente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale), l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, sempre che: il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali; si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 75.000 euro. L'articolo 1, comma 1, lettera *d)* reca la previsione di una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito. A tal fine, la disposizione interviene sull'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000, introducendo per la fattispecie di indebita compensazione di un credito non spettante una causa di non punibilità qualora, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* reca la previsione dell'esclusione del sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, a condizione che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (desunto dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato).

Il comma 1, lettera *f)*, introduce i commi 3-*bis* e 3-*ter* nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 al fine di estendere il perimetro di applicazione delle cause di non punibilità di alcuni delitti tributari. In particolare, il nuovo comma 3-*bis* prevede un'ulteriore causa di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-*bis*) e omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*) qualora il fatto dipenda da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. Il nuovo comma 3-*ter*, invece, reca una disposizione comune ai delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA di cui ai citati articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, volta a prevedere, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* articolo 131-*bis* del codice penale, specifici indici che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente.

Il comma 1, lettera *g)*, interviene sull'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Circostanze del reato), sostituendo il comma 1 con i commi 1 e 1-*bis* e modificando il comma 2. Il nuovo comma 1 mantiene la previsione contenuta nel testo vigente relativa alla circostanza attenuante prevedendo però che essa si applichi qualora prima della chiusura del dibattimento il debito sia in fase di estinzione, anche a seguito di

procedure conciliative o di adesione, l'imputato ne dia comunicazione al giudice e informi contestualmente del procedimento penale l'Agenzia delle entrate. Il nuovo comma 1-*bis* prevede, invece, la sospensione del processo a partire dalla ricezione della predetta comunicazione. La sospensione è revocata decorso un anno; se, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso, la sospensione è prorogata per tre mesi, prorogabili dal giudice fino a un massimo di ulteriori tre mesi. Durante la sospensione del processo è altresì sospesa la prescrizione. La sospensione è revocata prima del decorso dei predetti termini qualora l'Agenzia delle entrate attesti l'integrale versamento delle somme dovute o comunichi la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

La disposizione reca altresì una modifica di coordinamento al comma 2 dell'articolo 13-*bis*, prevedendo che l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento) possa essere richiesta dalle parti, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo quando il debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le cause di non punibilità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2.

La lettera *h)* del comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di calcolo dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, intervenendo in particolare sulla disciplina del concorso tra norme penali e norme tributarie, stabilendo che resti ferma la responsabilità amministrativa degli enti e società di cui all'articolo 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000.

L'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, inserisce, poi, il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Si consente così l'acquisizione nel processo penale ai fini della prova dei fatti, delle sentenze definitive rese nel giudizio tributario e degli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale. In tal modo, le sentenze rese nei giudizi tributari e divenute irrevocabili assumono efficacia probatoria nel processo penale.

La lettera *l)* modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in tema di sanzioni amministrative per le violazioni ritenute rilevanti anche sul piano penale. Più nel dettaglio la lettera *l)*, n. 1) modifica il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sopprimendo il riferimento al termine « comunque » e prevedendo quindi che l'Amministrazione finanziaria proceda ad irrogare le sanzioni amministrative per illeciti penalmente rilevanti. La lettera *l)*, n. 2) interviene sul comma 2 del medesimo articolo 21 prevedendo che le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di as-

soluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Viene inoltre previsto che resti fermo quanto stabilito dagli articoli 21-*bis* e 21-*ter*. La lettera *l)*, n. 3) introduce nell'articolo 21, il nuovo comma 2-*bis* ai sensi del quale la disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato, ai sensi dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Infine, la lettera *l)*, n. 4) interviene sul comma 3 dell'articolo 21, specificando che in caso di irrogazione di una sola sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie che sono in concorso o continuazione, incluse alcune che sono penalmente rilevanti, si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di concorso di violazioni e continuazione).

L'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, introduce il nuovo articolo 21-*bis* nel decreto legislativo n. 74 del 2000, rubricato « Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione », al fine di superare il sistema del « doppio binario » tra i due giudizi, prevedendo che il giudicato penale di assoluzione sia vincolante per il Giudice tributario. Più nel dettaglio, al comma 1, dispone che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, che sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha in quest'ultimo efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai medesimi fatti. Il comma 2 del nuovo articolo 21-*bis* prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione, tramite memoria illustrativa. Il pubblico ministero (PM) può depositare osservazioni entro un termine, fissato dalla stessa Corte e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, se la Corte non accoglie le osservazioni del PM, decide la causa conformandosi al giudicato della sentenza penale, se non sono necessari ulteriori accertamenti del fatto.

Al comma 3 del nuovo articolo 21-*bis*, infine, si prevede che le disposizioni di cui ai due commi precedenti, limitatamente alla sola ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, siano applicabili anche nei confronti: della persona fisica nel cui interesse ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale; dell'ente o società, con o senza personalità giuridica, nel cui interesse ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto; dei singoli soci o associati delle medesime società. Anche nei confronti di questi soggetti, quindi, il giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste avrà efficacia vincolante per il giudice tributario. La medesima lettera *m)* inserisce poi nel decreto legislativo n. 74 anche un'ulteriore disposizione, il nuovo articolo 21-*ter*, il quale prevede che, quando ad un soggetto sia stata applicata, per lo stesso fatto, con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva, una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una sanzione ammi-

nistrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa che procede ne tenga conto, nell'irrogare la sanzione di propria competenza, al fine di ridurne l'entità.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica, poi, l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989), inserendo una norma in virtù della quale il pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate dando notizia dell'imputazione. Il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 1 aggiungono un nuovo identico comma rispettivamente all'articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in materia di poteri degli uffici delle imposte, e all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in materia di attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le norme prevedono che quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si risponda senza ritardo trasmettendo, anche al competente comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

Il comma 5 introduce un nuovo articolo 28-*sexies* al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. La norma, in sintesi, riconosce ai contribuenti la possibilità di utilizzare i propri crediti verso le pubbliche amministrazioni per regolarizzare eventuali pendenze relative a sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte. Nello specifico la disposizione prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore. La compensazione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ed è necessario che il credito sia certificato e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. La compensazione in esame è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Tali disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi rela-

tive ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo in esame.

Il comma 6 prevede, infine, che le disposizioni in materia di confisca, di cui all'articoli 12-*bis*, comma 2, e in materia di circostanze di reato, di cui all'articolo 13-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere *e)*, numero 1) e *g)*, numero 1), si applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 7 reca, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria che dispone che dall'attuazione dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2 (che reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi), 3 (che reca modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) e 4 (che prevede la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti) si applichino alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024. Ne consegue l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in esame. In merito a tale scelta, la relazione illustrativa sottolinea come il principio della retroattività della *lex mitior* abbia copertura costituzionale soltanto per le sanzioni di natura penale o sostanzialmente penale e, in tale ambito, trovi fondamento costituzionale nelle norme di cui agli articoli 3 e 117 della Costituzione, tramite cui trovano ingresso anche le varie fonti sovranazionali che lo contemplano (articolo 7 CEDU, articolo 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE). In questo contesto, la materia delle sanzioni amministrative, in generale, non viene considerata sorretta dal principio di retroattività della *lex mitior*, salvo che alle sanzioni debba riconoscersi natura « sostanzialmente penale ». La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 2016, ha chiarito che « in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina ».

Il PRESIDENTE, in considerazione della delicatezza e della complessità della materia, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Convengono le Commissioni riunite.

Invita dunque i Gruppi a trasmettere i nominativi dei soggetti da audire entro la giornata odierna al fine di consentire una adeguata programmazione dei lavori.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOTITO *(FI-BP-PPE)* solleva la questione dei rapporti tra giudicato penale e tributario e atti dell'Agenzia delle entrate: richiama l'attenzione sulla necessità che il giudicato favorevole al contribuente abbia ricadute anche sull'attività dell'Agenzia delle entrate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

198ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***

(830) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RENZI e altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'esame degli identici subemendamenti 3.2000/399 e 3.2000/400.

La senatrice MAIORINO *(M5S)* osserva che – come più volte sottolineato dalle opposizioni anche nella seconda seduta pomeridiana di ieri – l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle due Camere risulta gravemente lesiva del principio di democraticità dell'ordinamento.

La costituzionalizzazione del premio di maggioranza aggraverebbe quindi il problema: qualora sorgesse in futuro l'esigenza di una riforma della materia elettorale, sarebbe infatti obbligatorio ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, per sua natura assai gravoso e complesso.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino, osserva come, a fronte dell'inopportuna costituzionalizzazione del premio di maggioranza, la riforma proposta dal Governo non prevede, sorprendentemente, alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio.

Le previsioni contenute nell'emendamento 3.2000 potrebbero inoltre rivelarsi controproducenti per la stessa maggioranza: nella successiva definizione della legge elettorale, le opzioni praticabili saranno infatti confinate in spazi ridottissimi (ad esempio, non sarebbe possibile far tornare in vigore – come ipotizzato proprio da alcuni partiti che oggi sostengono il Governo – la legge elettorale n. 276 del 1993).

Nell'auspicare che le forze politiche di maggioranza possano rivedere il proprio orientamento, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)* ritiene condivisibili i rilievi formulati dalla senatrice Maiorino e dal senatore Parrini e sottolinea la necessità di non trattare come un *unicum* le elezioni dei due rami del Parlamento e del vertice dell'Esecutivo.

Osserva inoltre che la rilevante concentrazione di poteri in capo al Presidente del Consiglio impone, per evidenti ragioni di salvaguardia della democraticità del sistema, di fissare precisi limiti alla sua rielezione, limitandola a un massimo di due mandati consecutivi.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 3.2000/399 e 3.2000/400 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/401, 3.2000/402 e 3.2000/403 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice VALENTE *(PD-IDP)* osserva che i subemendamenti in questione, qualora approvati, garantiranno la qualità democratica delle

Istituzioni, conferendo alla forma di governo un'effettiva rispondenza all'orientamento manifestato dagli elettori.

La necessità di garantire un sistema pluralistico effettivamente rappresentativo impone, infatti, che la legge elettorale non sia frutto degli interessi contingenti della maggioranza *pro tempore*, bensì di un'effettiva condivisione fra tutte le forze politiche: ciò viene assicurato tramite la richiesta di una maggioranza qualificata per la sua approvazione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Si associa il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*, osservando che la riforma costituzionale risulta prevalentemente orientata ad assicurare la governabilità a discapito della rappresentanza, ponendosi in linea con un discutibile indirizzo politico solidificatosi da almeno un trentennio. Tale indirizzo ha dato luogo, in concreto, a mediocri interventi di riforma tra cui spicca, tra l'altro, l'introduzione di sbarramenti percentuali inutilmente elevati in relazione alle elezioni europee.

È quindi necessario, a suo avviso, ripensare il dibattito in termini di maggiore equilibrio, spostandone il baricentro verso la tutela del pluralismo e della rappresentanza (temi che, durante la cosiddetta « prima Repubblica », rimanevano sempre alla costante attenzione dei partiti, anche in presenza di un'alta partecipazione popolare alla vita pubblica).

Ad avviso del senatore CATALDI *(M5S)* il legame tra l'elezione delle Camere e quella del Presidente del Consiglio non garantirà alcuna reale stabilità al potere esecutivo. Ciò dovrebbe indurre le forze politiche di maggioranza a considerare nel merito gli interventi di modifica alla Costituzione, non limitandosi a valutazioni squisitamente pregiudiziali.

L'attribuzione con norma costituzionale di un premio di maggioranza alla coalizione vincente alle elezioni impone, inoltre, di definire puntualmente le soglie percentuali per l'attribuzione stessa del premio, nonché di introdurre un sistema di maggioranze qualificate per l'approvazione della legge elettorale, pena il rischio di pronunce di incostituzionalità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/401, 3.2000/402 e 3.2000/403.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/404, 3.2000/405, 3.2000/406, 3.2000/407, 3.2000/412, 3.2000/413, 3.2000/414 e 3.2000/415 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)* osserva che i subemendamenti spostano, opportunamente, il baricentro del dibattito dalla governabilità alla rappresentatività.

Il problema democratico italiano, connotato da una cronica debolezza della politica e dei partiti, potrebbe infatti trovare soluzione con una

riforma in chiave rappresentativa della vigente legge elettorale (basata su liste bloccate), senza intervenire direttamente sulla Costituzione.

Ribadisce infine la necessità di discutere il progetto della nuova legge elettorale contestualmente alla riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Il senatore GIORGIS *(PD-IDP)* osserva che, nel corso dell'*iter* che portò al varo della Costituzione vigente, l'Assemblea costituente aveva ponderatamente studiato la crisi vissuta dal precedente ordinamento liberale. Ciò al fine di elaborare un testo condiviso in grado di prevenire future involuzioni autoritarie.

L'attuale maggioranza, invece, sorvola con agilità sull'attuale crisi democratica, insistendo su un incoerente progetto di riforma che non tiene conto, tra le tante cose, dell'incidenza di un elevato astensionismo sull'effettiva legittimazione del Presidente del Consiglio eletto e della necessità di non intervenire di continuo sulla materia elettorale, al fine di garantire un'autentica stabilità politica.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, conclude osservando che la questione della governabilità dovrebbe essere correttamente inquadrata nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale e non ridotta alla semplice elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/404, 3.2000/405, 3.2000/406, 3.2000/407, 3.2000/412, 3.2000/413, 3.2000/414 e 3.2000/415.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/408, 3.2000/409, 3.2000/410 e 3.2000/411 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore GIORGIS *(PD-IDP)*, richiamando le considerazioni precedentemente svolte, ribadisce che riforma costituzionale sottoposta all'esame della Commissione è palesemente viziata da un problema di metodo.

Infatti, se le forze politiche che sostengono il Governo avessero compiuto un'attenta analisi della realtà attuale sarebbe subito emersa con chiarezza la necessità di sottrarre la materia elettorale alla piena disponibilità delle maggioranze *pro tempore*, attraverso l'istituzione di opportuni limiti costituzionali.

L'insistere sull'attuale progetto riformatore, nei fatti sostanzialmente inapplicabile, darà invece luogo ad insanabili contraddizioni, nonché a seri problemi di costituzionalità (come peraltro già emerso dalle audizioni effettuate dalla Commissione), con indubbi effetti negativi per la tenuta democratico-istituzionale del Paese.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, esprime l'auspicio a che il dibattito possa orientarsi verso l'elaborazione di un testo ampiamente condiviso.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/408, 3.2000/409, 3.2000/410 e 3.2000/411.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 27 marzo 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

INCONTRO CON IL CAPO DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI DEL GOVERNO REGIONALE DEL KURDISTAN, SAFEEN DIZAYEE

4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII-*bis*, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore SCURRIA *(FdI)*, relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione europea, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

Ricorda quindi i contenuti della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV) del 13 marzo 2024, e propone di formulare una risoluzione in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

Solo un intervento a livello di Unione consente infatti di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato

standard di protezione, e causando quindi una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Propone, peraltro, di rilevare che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo del fatto che alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Al riguardo, ritiene necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento.

Infine, in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, propone di rilevare la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali « di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza », di cui al paragrafo 1, lettera *b)*, e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera *c)*; in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, propone infine di rilevare la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

Il senatore ZANETTIN *(FI-BP-PPE)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo politico che da sempre è sensibile alle tematiche sul rispetto del benessere degli animali, considerati come esseri senzienti.

La senatrice ROJC *(PD-IDP)* conviene su alcuni punti dello schema di risoluzione, ma esprime disaccordo circa il rilievo inerente ai costi, ritenendo corretto che per il benessere degli animali sia previsto un esborso finanziario aggiuntivo.

Inoltre, ritiene corretto tutelare maggiormente i piccoli allevatori, come previsto nella proposta di regolamento, e ritiene di sostenere anche gli articoli 9 e 12.

Preannuncia pertanto il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice MURELLI *(LSP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che gli animali vadano tutelati, ma

che occorra tenere conto anche di come reperire le risorse aggiuntive necessarie a tal fine.

La senatrice BEVILACQUA *(M5S)* preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, anche rispetto all'esame presso la Camera dei deputati, e condivisione delle considerazioni svolte sul reperimento delle risorse necessarie.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA *(FdI)*, relatore, illustra uno schema di risoluzione – pubblicato in allegato al resoconto – sulla proposta di regolamento che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri sulla trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

Dopo alcune premesse inerenti alla finalità della difesa della democrazia in Europa dalle ingerenze straniere, che rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE, propone di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur sottolineando, in senso critico, due aspetti importanti.

Il primo concerne il principio di attribuzione. La proposta, infatti, individua come base giuridica esclusivamente l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno che, tuttavia, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della

democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta.

Il secondo aspetto riguarda la scelta dello strumento giuridico, al quale è attribuita la valenza della « armonizzazione massima », che esclude quindi la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi.

Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La senatrice ROJC *(PD-IDP)* chiede la possibilità, se non vi sono motivi di urgenza, di rinviare il voto per approfondire ulteriormente il tema.

Il PRESIDENTE ritiene anzitutto che sulla materia oggetto d'esame, concernente anche il tema delle ingerenze straniere nella vita democratica dei Paesi europei, sia necessario dare un segnale importante. Salvaguardando il legittimo esercizio della rappresentanza di interessi per conto di soggetti *extra* UE, ritiene importante che sia approvata una normativa a difesa dell'assetto democratico dei Paesi europei.

Riguardo ai tempi dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, pur ribadendo che il segnale che emerge dal rinvio o dal voto non è un segnale neutro.

La senatrice BEVILACQUA *(M5S)* ritiene, al riguardo, che con un ulteriore riflessione si potrebbe esprimere una risoluzione più compiuta e più forte, ma si rimette alla decisione della Commissione.

Il senatore MATERA *(FdI)* si dichiara disponibile a un breve rinvio alla prossima settimana.

Il senatore ZANETTIN *(FI-BP-PPE)* si associa alla posizione del senatore Matera e anche a quella del Presidente sulla necessità di dare un segnale importante sull'urgenza della difesa dell'ordine democratico occidentale in un contesto geopolitico che per molti aspetti si presenta drammatico e preoccupante.

La senatrice MURELLI *(LSP-PSd'Az)* si dichiara disponibile a votare subito, ritenendo importante dare un segnale il prima possibile, ma anche ad adeguarsi qualora si decida per un breve rinvio.

Il PRESIDENTE ricorda che alla sessione plenaria della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), svolta a Bruxelles dal 24 al 26 marzo scorsi, sul tema della democrazia e dello Stato di diritto era intervenuto il senatore Lombardo, rimarcando l'importanza del tema con diverse argomentazioni.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) dà conto del suo intervento alla COSAC, citato dal Presidente, sul tema delle ingerenze straniere, ricordando come il Presidente della Corte di giustizia abbia auspicato elezioni europee libere e giuste (*free and fair elections*) con riferimento al procedimento democratico e che a tale scopo è stato predisposto il pacchetto sulla difesa della democrazia. Ritiene pertanto utile un breve rinvio, al fine di approfondire i contenuti del predetto pacchetto legislativo.

Interviene nuovamente la senatrice BEVILACQUA *(M5S)*, che condivide l'interesse della Commissione di dare un segnale forte sul tema. Ricorda come nella seduta di ieri era emerso il tema dell'armonizzazione massima della proposta di direttiva.

A differenza di quanto prospettato nello schema di risoluzione dal Relatore, ritiene che la delicatezza del tema richieda proprio una piena uniformità delle normative nazionali, come prefigurato nella proposta di direttiva, che consenta un miglior funzionamento dei servizi di *lobbying* nell'Unione e quindi una migliore difesa degli interessi privati, ma anche di quelli pubblici inerenti anche all'ordine democratico. Preannuncia, per questo motivo, un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore SATTA *(FdI)*, prendendo atto degli interventi svolti sull'opzione del voto, ritiene possibile il rinvio della votazione alla settimana prossima, ma allo stesso modo ritiene urgente dare un segnale forte in tempi brevi.

Il PRESIDENTE, quindi, alla luce delle posizioni espresse dai gruppi, propone di rinviare la votazione alla giornata di mercoledì 3 aprile, alle ore 12, consentendo un approfondimento, in particolare, sui due temi sollevati del livello di armonizzazione della normativa proposta e dei contenuti del pacchetto europeo a difesa della democrazia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1059) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice ROJC *(PD-IDP)*, relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, essendo peraltro stato concluso in sede unionale, in base alle procedure previste dai Trattati ed essendo previsto nell'ambito dell'atto di adesione della Croazia all'Unione del 2013.

Richiama, inoltre, il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(970) ***MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore SCURRIA *(FdI)*, relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche, finalizzato a rispondere alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e alla sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale.

Propone di rilevare la necessità di garantire adeguate tutele agli attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia. Va espresso l'apprezzamento, in partico-

lare, per l'articolo 4 del disegno di legge, che mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori.

Propone inoltre di richiamare in premessa le perplessità emerse nell'ultima seduta sull'articolo 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, e sull'articolo 8, che prevede l'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni.

Ritenendo che il provvedimento non evidenzi profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice ROJC *(PD-IDP)* preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, poiché il provvedimento incide, per diversi aspetti delicati, nello sviluppo delle giovani generazioni, con risvolti importanti, attinenti anche ai fenomeni di disturbo ludopatico.

Il senatore CENTINAIO *(LSP-PSd'Az)* sottolinea l'esigenza di adottare una regolamentazione della materia, anche alla luce degli sviluppi nel *web*, della forte presenza dei giovani nell'ambito dei videogiochi e della necessità di aiutare le famiglie. Si dichiara quindi favorevole a una normativa che disciplini l'organizzazione delle competizioni, in piena trasparenza, per arginare i fenomeni di abuso.

Il senatore LOMBARDO *(Misto-Az-RE)* ritiene che i videogiochi possano essere, non solo espressione artistica, ma anche una forma di educazione culturale, citando ad esempio il filone dei « *serious games* », nelle cui competizioni è, pertanto, importante coinvolgere in modo corretto anche i giovani.

Al riguardo, condivide quindi solo la seconda perplessità formulata dal Relatore, in merito alla norma che considera i giocatori come lavoratori. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice BEVILACQUA *(M5S)* condivide le osservazioni precedenti e preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, ritenendo utile promuovere i videogiochi come espressione culturale e al contempo, come rilevato dalla senatrice Rojc, evitare qualsiasi valenza normativa che possa facilitare l'approdo ludopatico.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore MATERA *(FdI)*, relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Richiama, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, che detta princìpi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea, e la successiva lettera *p)*, che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea.

Ritenendo che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*, relatore introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), siglato a Roma il 26 gennaio 2024.

Ricorda che il Tribunale unificato dei brevetti, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema.

L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano, nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.

Ricorda, infatti, che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Ba-

viera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.

L'Accordo consta di 20 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, quindi la capacità di concludere contratti, acquistare beni e stare in giudizio. L'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.

Gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Gli articoli 10 e 11 prevedono delle agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà esentandole dalle imposte dirette e dall'IVA, ad eccezione del versamento dei tributi relativi ai servizi di pubblica utilità.

L'articolo 12 prevede il rilascio al personale del TUB, nonché ai loro familiari e domestici, di una carta d'identità. Lo stesso articolo elenca una serie di esenzioni e agevolazioni finanziarie, quali ad esempio l'esenzione dal pagamento delle imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal TUB per il personale che ricopre presso il Tribunale la carica di giudice, cancelliere e vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, nonché per tutto il personale non avente cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia.

L'articolo 13 consente ai familiari del personale del TUB di svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. L'articolo 14 disciplina il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale.

L'Accordo dispone altresì, all'articolo 15, che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.

L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.

Infine, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini dell'entrata in vigore.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di

esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia, nella misura massima di 7 unità di personale non dirigenziale, con oneri a proprio carico.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 28 marzo, ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 769 DEFINITIVO (*Doc.* XVIII-*bis*, n. 19) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 769), che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale;

considerato che l'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali ha consentito l'allevamento in condizioni non idonee al benessere di cani e gatti, e il loro commercio illegale, comportando problemi importanti in termini di salute degli stessi animali e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia;

considerato che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati ceca hanno emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione LAV, pervenuta il 13 marzo 2024;

valutato che il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di traccia-

mento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali;

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni:

alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Si ritiene, al riguardo, necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale;

per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, si ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento;

in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, si rileva la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali « di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza », di cui al paragrafo 1, lettera *b)*, e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera *c)*;

in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, si rileva la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 637 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCÌPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 637), che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti;

considerato che l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. L'attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione è in aumento, anche in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina e le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza esistenti in taluni Stati membri e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso;

condivisa la rilevanza politica dell'iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo, assicurando ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno, di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici;

rilevato che la difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE)

e che le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei pareri motivati espressi dai Parlamenti di Ungheria e di Irlanda, e del documento approvato il 13 marzo 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati italiana,

ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri;

ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione;

ritiene, tuttavia, che:

– con riguardo al principio di attribuzione, il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta;

– con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o

introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1059

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014;

considerato che l'Accordo è inteso a includere la Repubblica di Croazia tra le Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio;

ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi;

richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche;

considerato che esso risponde alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e della sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale;

valutata la necessità di garantire adeguate tutele agli tutti attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, è previsto che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni;

valutato positivamente che l'articolo 4 mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, della quale, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata;

rilevate le perplessità con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, e con riferimento all'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di

lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni, ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge,

valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, che detta princìpi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea;

considerato inoltre la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera *p)*, che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI *(FdI)*, in sostituzione della relatrice Paita, illustra la seguente proposta di parere, tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 3, si specifica che allo stato attuale il Ministero della giustizia ha già assegnato, a titolo di personale di supporto amministrativo al Tribunale unificato dei brevetti, 7 unità di personale non dirigenziale *full-time*, assegnato alla Corte di appello di Milano, quale organo territoriale di vertice, per le specifiche attività della divisione del Tribunale suddetto. Viene pertanto chiarito che la legge di ratifica autorizza il Ministero della giustizia a distaccare fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale e che gli oneri derivanti dal

trattamento economico complessivo del personale chiamato a prestare servizio presso il Tribunale unico dei brevetti restano a carico della amministrazione di appartenenza;

– in relazione all'articolo 4, comma 1, viene precisato che per l'attività di formazione del predetto personale, che si svolge regolarmente presso le diverse divisioni europee dell'Organismo comportando delle spese di missione del personale preposto, è stimabile, solo forfettariamente, una spesa dell'ordine di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, considerato che il predetto personale è già operativo presso la sede locale. In particolare, il Governo ha chiarito che le spese di missione sono calcolate prudenzialmente prevedendo la partecipazione di 5 funzionari ad almeno un corso di formazione all'anno nelle sedi del Tribunale dei brevetti, a rotazione indicate per le attività di formazione (Budapest, Lussemburgo, Parigi, Monaco di Baviera) e includono i costi di viaggio, vitto e alloggio per tre giornate di permanenza in loco; al riguardo il Governo evidenzia che le quantificazioni fatte sono frutto delle proiezioni dei costi sostenuti dall'Amministrazione per trasferte analoghe, confermando la congruità delle spese ipotizzate;

– in relazione all'articolo 4, comma 2, in relazione al contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, autorizzato con legge n. 214 del 2016, sulla base della stima *illo tempore* effettuata, la legge di ratifica dell'Accordo di sede dispone l'integrazione dello stanziamento del capitolo 1457 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per 460.000 euro nel 2024, 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tale adeguamento, che riflette le stime aggiornate del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere, in base al numero di imprese che si rivolgeranno al Tribunale, e del correlato livello di introiti da diritti processuali, tenuto conto degli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, si rende necessario a seguito del ritardo intervenuto nell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni causato dalla cosiddetta "*brexit*" e dalla ritardata ratifica da parte di altri Stati membri;

– in relazione all'articolo 10, è stato confermato che dalla disposizione, come dagli articoli da 11 a 14, non discendono effetti finanziari tenuto conto che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017, il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016. In particolare, il Governo ha chiarito che le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano nuove fattispecie, delineandosi una rinuncia a maggior gettito che non determina oneri a carico della finanza pubblica;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

– in relazione all'articolo 10, non si determinano effetti finanziari negativi sulle entrate;

– in relazione all'articolo 4, comma 1, per l'attività di formazione del personale presso le divisioni europee dell'organismo sono stimate spese di missione per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 calcolate in via prudenziale. ».

La sottosegretaria SAVINO, non avendo osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere, esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo con presupposti è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'8ª Commissione voterà il parere sull'Atto del Governo n. 136, recante schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., subito dopo l'audizione del ministro Giorgetti, che si terrà oggi, alle ore 14, di fronte alle Commissioni 5ª 6ª 8ª del Senato e V e IX della Camera.

Visto che la Commissione è chiamata a esprimere le proprie osservazioni all'8ª Commissione, propone di convocare una nuova seduta alle ore 16 o comunque al termine dell'audizione del Ministro.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine dell'audizione del Ministro.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 27 marzo 2024

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 9

Relatore: MARTI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

(915) ***Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***

(916) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***

(942) ***MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***

(980) ***FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***

(1002) ***Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***

(Seguito dell'esame congiunto)

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Mercoledì 27 marzo 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136 (SCHEMA DPCM ALIENAZIONE DI UNA QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL CAPITALE DI POSTE ITALIANE S.P.A.)

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE), accompagnato dal dottor Antonio Cernicchiaro, vice direttore generale, e dal dottor Emanuele Niglio delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Interviene il dottor CARDINALI, direttore generale dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE), premettendo che l'Associazione raggruppa le case automobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione, vendita e assistenza di autoveicoli. Fa presente in proposito che tali aziende occupano circa 160.000 lavoratori italiani e che i prodotti incorporano valore aggiunto italiano, cioè componentistica prodotta da imprese nazionali. Fornisce dunque alcuni dati sul settore *automotive*, confrontando la situazione italiana con quella dei principali Paesi europei, da cui risulta che in Italia le auto prodotte sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle immatricolate, a differenza di ciò che accade negli altri Stati. Ciò rappresenta un enorme potenziale per aumentare la produzione nazionale. Rileva altresì che le imprese della componentistica hanno diversificato i loro sbocchi.

Relativamente all'andamento del mercato, segnala che per l'Italia il 2007 ha rappresentato il picco storico per numero di autovetture, cui sono seguiti livelli inferiori, specialmente durante la pandemia. Afferma comunque che si è registrato un mutamento nel mercato in quanto, dal confronto tra il 2023 e 2018, mancano circa 340.000 immatricolazioni delle auto, soprattutto per quanto concerne quelle a benzina e diesel, parzialmente sostituite da auto elettriche e ibride. Precisa tuttavia che l'alimentazione a diesel è al minimo storico per le autovetture mentre resta ancora preponderante per i veicoli commerciali e per quelli industriali.

Si sofferma indi sul parco circolante che giudica vecchio, insicuro e inquinante, tenuto conto che circa un quarto delle auto esistenti è stato immatricolato nel 2006. Ciò costituisce a suo avviso un problema serio dal punto di vista sia ambientale che della sicurezza, in quanto l'età media dei veicola risulta tuttora in aumento anche per veicoli diversi dalle autovetture, con un indubbio innalzamento delle emissioni.

Rende poi informazioni sull'elettrificazione nel confronto internazionale, evidenziando che in Italia solo il 2,7 per cento di auto ha un motore interamente elettrico mentre il 3 per cento è rappresentato da motori ibridi. In altri Paesi tali quote risultano assai superiori, tenuto conto che gli incentivi per gli acquisti di veicoli elettrici sono vigenti da oltre 15 anni in Francia, 14 anni in Spagna, 13 anni nel Regno Unito e 8 anni in Germania, mentre in Italia sono in vigore da soli 5 anni. Fa notare, peraltro, che la posizione di arretratezza dell'Italia in merito all'elettrico non può essere attribuita a questioni di reddito, in quanto la penetrazione dell'elettrico è superiore a quella italiana anche in Paesi che hanno un PIL *pro capite* più basso. Tenuto conto del costo dell'elettrico, occorrono a suo avviso incentivi sia per sostenere la domanda sia per indirizzare le preferenze del consumatore. Al riguardo, rileva criticamente che il nuovo schema di decreto in materia di incentivi, annunciato a dicembre 2023 e presentato a febbraio 2024, non risulta ancora emanato, con il rischio di

paralisi del mercato, tanto più che detti incentivi avranno un impatto limitato.

Espone dunque le proposte di UNRAE, tra cui anzitutto la revisione del tetto massimo per le vetture con emissioni fino a 20 g/km di CO_2, in quanto esso esclude gran parte dei modelli disponibili sul mercato, tra cui quelli in grado di ottenere ricariche superveloci, con effetti distorsivi anche per ricerca e sviluppo, considerato che si scoraggia l'innovazione tecnologica.

Con riferimento alle infrastrutture di ricarica pubbliche, ritiene che esse debbano essere capillari, distribuite omogeneamente sul territorio nazionale, di potenza adeguata, funzionanti e accessibili, facilmente utilizzabili e interoperabili, nonché disponibili. Invita peraltro a diffidare delle statistiche che vedono l'Italia al primo posto per le colonnine di ricarica, in quanto tale risultato è ottenuto confrontando il numero di postazioni con quello delle auto elettriche circolanti, assai contenuto. Se si confrontano invece i dati sulla capillarità, ossia sul numero di punti di ricarica ogni 100 km, l'Italia si attesta al quindicesimo posto.

Avviandosi alla conclusione, avanza le proposte di UNRAE anche in merito alle infrastrutture di ricarica, sollecitando l'elaborazione di una politica infrastrutturale, la fissazione di obiettivi cogenti di numerosità e la previsione di un credito di imposta al 50 per cento per gli investimenti privati in ricariche. Segnala inoltre che l'avviso pubblico del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è andato deserto per quanto riguarda le aree extraurbane.

Si sofferma infine sulla fiscalità dell'auto aziendale in uso promiscuo, auspicando l'introduzione della detraibilità dell'Iva in base alle emissioni di CO_2, l'aumento della quota di deducibilità e del relativo tetto, la riduzione del periodo di ammortamento nonché l'introduzione di rimborsi per la ricarica di tali autoveicoli.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore BERGESIO *(LSP-PSd'Az)* fa presente che il numero di giovani sotto i 25 anni, proprietari di auto, è sceso drasticamente dal 2011 ad oggi. Domanda dunque agli auditi se la componente giovanile abbia una influenza sull'andamento del mercato, considerato che i giovani hanno una visione diversa degli spostamenti, meno legata al veicolo di proprietà.

Il dottor CARDINALI ritiene che la riduzione del numero dei veicoli intestati ai giovani sia dovuta sia alla loro diminuzione numerica sia alla difficoltà per questi ultimi di trovare un lavoro stabile, con la conseguenza che si sposta in avanti l'acquisto di una autovettura. Inoltre, un'ulteriore ragione potrebbe risiedere nell'elevato costo assicurativo, che disincentiverebbe l'intestazione del veicolo a soggetti che non ne possiedono già uno.

Il presidente DE CARLO ringrazia gli auditi per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 27 marzo 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFLAVORO PMI (CONFEDERAZIONE NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CONFARTIGIANATO IMPRESE – CNA ARTIGIANI IMPRENDITORI D'ITALIA, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFPROFESSIONI, ASSOPROFESSIONI, ASSOLAVORO E COMMA2 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
DELRIO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, accompagnata dal dottor Vincenzo Coppola, segretario particolare e dal dottor Marco Antonio Ventura, capo Ufficio Stampa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web*-TV della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo 2024.

Dopo un breve saluto introduttivo il presidente DELRIO dà la parola al ministro Calderone.

Interviene il ministro CALDERONE.

Intervengono per porre quesiti e formulare considerazioni il senatore MENIA *(FdI)*, il senatore BERRINO *(FdI)*, la senatrice BIZZOTTO *(LSP-PSd'Az)*, l'onorevole CARMINA *(M5S)*, il senatore CROATTI *(M5S)* e il presidente DELRIO *(PD-IDP)*.

Replica il ministro CALDERONE.

Il presidente DELRIO ringrazia il Ministro per il prezioso contributo ai lavori del Comitato e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa in titolo è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini.

Gianluca ALBERINI, *Ambasciatore d'Italia in Libia,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* il senatore Enrico BORGHI *(IV-C-RE)* e i deputati Ettore ROSATO *(AZ-PER-RE)* e Angelo ROSSI *(FdI)*, ai quali risponde Gianluca ALBERINI, *Ambasciatore d'Italia in Libia.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Alberini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Angola, Cristiano Gallo

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Angola, Cristiano Gallo.

Cristiano GALLO, *Ambasciatore d'Italia in Angola,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* il senatore Enrico BORGHI *(IV-C-RE)* e i deputati Ettore ROSATO *(AZ-PER-RE)* e Angelo ROSSI *(FDI)* ai quali risponde Cristiano GALLO, *Ambasciatore d'Italia in Angola*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Ambasciatore Gallo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente,* propone di procedere immediatamente alle comunicazioni del Presidente e, concorde il Comitato, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria (3ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 16.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore,* con riferimento all'esame della proposta di relazione all'ordine del giorno, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 27 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alberto STEFANI

indi del Vice Presidente
MASCARETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Andrea GIOVANARDI, *membro della delegazione trattante per l'autonomia della Regione Veneto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO *(M5S)* e la deputata Maria Cecilia GUERRA *(PD-IDP)*.

Andrea GIOVANARDI, *membro della delegazione trattante per l'autonomia della Regione Veneto*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Andrea GIOVANARDI, *membro della delegazione trattante per l'autonomia della Regione Veneto*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 marzo 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 14.10 alle ore 15

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45

€ 4,00